

alleg. A° 4

ISTITUTO AUTONO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di repertorio 4214

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro
vincia di Brindisi

E

L'Impresa Luigi Sardella per la costruzione di QUAT
TRO fabbricati comprendenti n.24 alloggi popolari
nel Comune di OSTUNI Via per Ceglie ai sensi della
Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676, riguardante la costru
zione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipen
denti

Importo al netto £. 87.487.000 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre in questo giorno
10 (dieci) del mese di Maggio nella sede dell'Isti
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo PALMA - auto
rizzato alla stipula del presente contratto da par
te dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt. 151 e
153 del R.D. 28 Aprile 1938, n. 1165- richiamati in

Registrato a Brindisi li 28-5-1963
al N. 1626 Mod. 1 Vol.
Esatte lire diecimilacentotrenta
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendo le parti rinunciato d'accordo con ~~mo~~^{giusta} l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1963 n.89, il Sig. Comm. Comandante Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16/6/1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E.

il Sig. Luigi Sardella nato a Fasano il 30/8/1892 domiciliato a Fasano - Via Cairoli n.43 titolare dell'Impresa omonima.

P R E M E S S O

che il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con ministeriale n.832/10172/P del 24 Gennaio 1962, ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960 n.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

-CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del primo trien-

nio la costruzione di n. 24 alloggi popolari nel Comune di Ostuni per una spesa complessiva di lire £. 94.000.000 -

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data marzo 1963 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n.357 del 22/3/1963 ed approvato da detto Provveditorato con nota n.7003 del 30/3/1963 -

-CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.2360 del 19/8/1962 ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori -

-CHE nella licitazione privata esperita l'11/4/1963 come risulta dall'accluso relativo verbale, l'appalto dei lavori sopraindicato è rimasto aggiudicato alla Impresa Luigi Sardella con il ribasso dello 1,50% (diconsi lire una e centesimi cinquanta per ogni cento lire) sull'importo a base di gara di £. 89.000.000-

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si

dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso;

1°)- L'Impresa Luigi Sardella quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori; le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommarariamente specificati negli artt. 1 e 2 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me ufficiale rogante delegato.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me ufficiale rogante, è dichiarata parte sostanziale ed integrante del presente contratto come, se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del

Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.
16 luglio 1962 n. 1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in £. 87.487.000 (lire ottantasettemilioni-quattrocentottantasettemila) al netto dell'offerta ed accettato ribasso dell'1,50% e di quello aggiunto di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto lire 1,70% (lire una e centesimi settanta per cento) sull'importo lordo di £. 89.000.000 -

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dall'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplici-

tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le nor
me vigenti e di quelle che venissero eventualmente
emanate durante la esecuzione dei lavori in materia
di assunzione e di impiego dalla mano d'opera in ge
nere e delle ccategorie ex combattenti e reduci in
particolare. è

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicita
mente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme
vigenti e di quelle che venissero eventualmente
emanate durante la esecuzione dei lavori in materia
di assicurazione sociale nei confronti dei lavora-
tori dipendenti, occupati nei lavori costituente
l'oggetto del presente contratto, prestando inteso
che in caso di inadempienza, sempre che sia interve
nuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Am
ministrazione appaltante, ferma restando l'osservan
za delle norme, che regolano lo svincolo della cau-
zione definitiva e delle ritenute regolamentari, pro
cederà ad una detrazione sulle rate di acconto che
dovvessero essere corrisposte in base agli stati di
avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20%
(dicansi lire venti per cento) che costituirà apposi
ta garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.
Sulle somme eventualmente ⁺ destratte dall'Amministra
zione appaltante per i motivi di cui sopra, saranno

per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconci
ti per lavori e forniture per l'esecuzione del~~li~~
presente contratto, saranno effettuati in conformità
di quanto stabilito dall'art.10 del capitolato speciale,
mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del
Lavoro sede in Brindisi previo nulla osta del locale
Ufficio del Genio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che
le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione
delle opere saranno effettuate nella misura stabilita
dall'art.48 del regolamento 23 Maggio 1924
n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale
risulta dalla modificazione allo stesso apportata
dall'art.1 della Legge 10.12.1953 n.936 -

10°)- A norma del 'art.339 della Legge sui Lavori
Pubblici 20 Marzo 1865, n.2248, l'Impresa si obbliga
a non cedere ⁺ a subappaltare tutti o parte dei lavori
oggetto del presente contratto senza l'esplicito
preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di
⁺recessione di contratto e di risarcimento dei danni.
ni.

Non sono in ogni caso considerati subappaltanti le
commesse edate dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale.

12°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto alla costituzione della cauzione di L. 4.383.250.-

(Lire quattromilionitrecentoottantatremiladuecentocinquanta)mediante fidejussione bancaria della Banca Commerciale Italiana - filiale di Brindisi-giusto atto 27 aprile 1963, che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Art. 13°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'Impresa Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tas

se sia ordinarie che straordinaria vigenti e future,
salve le eccezioni e agevolazioni fiscali previste
a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e
della Legge 30/12/1960 n.1676.-

14°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza
diritto a rivalsa - il contributo di £.0,80%o (lire
zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cas-
sa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Ar-
chittetti sia sull'ammontare netto dell'importo con-
trattuale che sugli importi che dovessero essere
successivamente riconosciuti per l'esecuzione di la-
vori in aggiunta ed a modifica di quelli che forma-
no oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi,
perizie suppletive, ecc.); nonchè sull'ammontare di
eventuali riserve accolte o per revisioni di prez-
zi.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il Sig. Com.te Ubaldo VALLARINO nella veste e quali-
tà sopradette, riconosciuto che la cauzione defini-
tiva prestata corrisponde alle prescrizioni del
Capitolato speciale d'appalto, affida all'Impresa Lui-
gi Sardelli l'esecuzione dell'appalto di cui trat-
tasi e per l'Amministrazione che rappresenta, si ob-
bliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesi-
mo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta, io, Ufficiale rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dello art. 12 della Legge 30/12/1960, n° 1676.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate nove e righe diciotto sino a questo punto della decima facciata, oltre le formalità di chiusura.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

F.to: Ubaldo Vallarino

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

F.to: Sardella Luigi

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

F.to: Avv. Vincenzo Palma

PER COPIA CONFORME

Brindisi 29 Maggio 1963

L'UFFICIALE ROGNATE DELEGATO

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



[Handwritten signature]